

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti per ciascuno di essi *dai titoli d'acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1° gennaio 1874.* »

ERCOLE. (*Della Commissione*) Domando di parlare per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

ERCOLE. (*Della Commissione*) La Commissione è stata richiesta di stabilire in questo articolo chi dovrà liquidare il valore delle piazze soppresse di proprietà privata in Roma, e pagarne l'ammontare agli aventi diritto.

La Commissione non ha creduto di cambiare il testo venutoci dal Senato per due ragioni: prima perchè il principio è già scritto nell'articolo 38 di questa legge, articolo che abbiamo votato; in secondo luogo, perchè è noto che, quando non vi sono opposizioni, la liquidazione si fa in via amministrativa; così è stato fatto anche per la legge del 3 maggio 1857, allorchè si trattò d'indennizzare i proprietari delle piazze dei procuratori ed in materie identiche. Quando invece insorgono difficoltà, allora i tribunali ordinari decidono. Quindi la Commissione deliberò di non far nessuna aggiunta per questi motivi, cui ho accennato brevemente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 149.

(È approvato.)

L'onorevole Maiocchi propone il seguente articolo addizionale:

« La legge 25 luglio 1875 è abrogata per le provincie Lombarde e Venete, e le modificazioni introdotte colla presente legge non avranno applicazione od effetto di sorta nel territorio componente il già regno Lombardo-Veneto, e quindi nella circoscrizione notarile di Pavia la presente legge sarà efficace soltanto per i paesi che prima della ricostituzione dell'antica ed attuale provincia di Pavia formavano parte dello Stato Sardo.

« Nelle dette provincie Lombardo-Venete funzioneranno le discipline che regolavano l'esercizio del notariato anteriormente alla promulgazione della legge 25 luglio 1875 fino a che venga dal Governo emanata una nuova legge generale per lo Stato sulla base di quella vigente in esse provincie, e colle modificazioni che l'ulteriore studio e l'interesse generale reclamassero. »

L'onorevole Majocchi ha facoltà di svolgere il suo articolo addizionale.

MAJOCCHI. Nella trattazione del riordinamento del notariato avrei desiderato che si mirasse ad adottare un ideale legislativo includendo però quelle dispo-

sizioni transitorie che valessero a salvaguardare i diritti acquisiti sotto le antecedenti legislazioni ed a facilitare l'attuazione delle riforme urgentemente necessarie per alcuni paesi nei quali la promulgazione di questa legge sarebbe incontrastabilmente un beneficio.

Svanita questa speranza, sentito dalla bocca dell'onorevole ministro Taiani, sebbene del grembo della Sinistra, che egli è nemico delle riforme *ab imis fundamentis*, contentissimo anch'io col ministro, colla Commissione e colla maggioranza della Camera che la massima parte dell'Italia faccia tre o quattro passi sulla via del progresso, nel rapporto della legge notarile, ho rivolto il pensiero a tentare di preservare da un regresso quei paesi che già si trovano nel godimento di un sistema migliore, quali sono le provincie lombarde e le venete. Questa proposta non offendendo l'interesse di alcuno, non può essere contrastata da nessuna delle frazioni della Camera, se non a patto di offrire un'altra prova che l'accentramento amministrativo è destinato a compromettere l'unificazione morale degli italiani oltre a generare la confusione e l'impotenza finanziaria.

Molti se non tutti gli onorevoli miei colleghi sanno quale immensa distanza passi tra l'esercizio del notariato nelle provincie ex lombardo-venete e quello delle altre regioni d'Italia, o della maggior parte delle regioni d'Italia, ma a pochi soccorre il pensiero di esaminare la grande differenza di attribuzioni derivanti dal diverso meccanismo amministrativo economico esistente nelle diverse località. L'esigenza della laurea e la cognizione delle scienze giuridiche nei notai non è per i lombardi e per i veneti una vanitosa pretesa di distinzione dagli altri notai della patria comune, è una condizione annessa alle funzioni che esercitano. In quei paesi vige il censimento parcellario dei terreni, esiste un regolare catasto, un ufficio a sistema ipotecario in piena correlazione con quello censuario, tutte cose che per la massima parte dell'Italia, per non dir tutta, è tuttora un mio e loro desiderio.

Ora è chiaro che la esattezza delle intestazioni nei frequentissimi passaggi di proprietà, sia per successione e divisione ereditaria, sia per contrattazione tra vivi, non si otterrà se non principalmente per opera dell'abilità giuridica del notaio che stende l'atto ed assegna a ciascun contraente i diversi e precisi numeri di mappa del rispettivo possesso; ma v'ha di più; per il nostro sistema amministrativo Lombardo-Veneto i libri censuari, i catasti di tutti i comuni erano conservati dal commissario distrettuale che era pure un laureato in legge quanto un avvocato e un notaro, e se nelle sue operazioni intestatorie a catasto a norma dell'atto